



Area di competenza 5 Lo Stato secondo la Costituzione

Unità di apprendimento 2 Il Parlamento

Modifiche al numero dei parlamentari

La ridefinizione del numero di deputati e senatori

Dopo anni di denuncia da parte di alcune forze politiche, ma anche della quasi totalità dell'opinione pubblica circa le spese eccessive non più sostenibili in questa difficile congiuntura economica da parte delle istituzioni pubbliche, il Parlamento ha approvato una **legge costituzionale**, pubblicata in **Gazzetta Ufficiale** il **12 ottobre 2019**, confermata dal **referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020** con quasi il 70% dei voti, che prevede la **riduzione del numero dei parlamentari**.

In particolare, si passa:

- da 630 a **400 deputati**, compresi gli eletti nella circoscrizione Estero, ridotti da 12 a 8;
- da 315 a **200 senatori elettivi**, compresi gli eletti nella circoscrizione Estero, che passano da 6 a 4.

La riforma determina una riduzione pari al 36,5% del numero dei parlamentari, passando dagli attuali 945 a 600 e trova applicazione a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale e, in ogni caso, non prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.

Parallelamente, il Parlamento ha approvato la **L. 27 maggio 2019, n. 51** che modifica il D.P.R. 361/1957 e il D.Lgs. 533/1993 in modo tale – come evidenziato durante il dibattito parlamentare – da «rendere neutra, rispetto al numero dei parlamentari fissato in Costituzione, la normativa elettorale per le Camere». Il principio è quello di evitare che eventuali modifiche del numero dei parlamentari richiedano «specifici interventi di armonizzazione della normativa elettorale che diversamente sarebbero necessari per evitare problemi di funzionamento del sistema».

Vicende storiche

Le prime ipotesi di riduzione del numero dei parlamentari furono avanzate già negli anni '70, in un progetto della Democrazia Cristiana a prima firma Gerardo Bianco; ipotesi successivamente riprese dalla prima Commissione bicamerale per le riforme istituzionali (c.d. Bozzi: 1983-1985), dalla seconda (c.d. De Mita-Iotti: 1992-1994) nonché dalla terza bicamerale (c.d. D'Alema).

Il taglio dei parlamentari era inoltre contenuto nel progetto di revisione costituzionale proposto dalla Casa delle Libertà (2005), nella c.d. bozza Violante (2007) e, infine, nella **riforma Renzi-Boschi** (2016): quest'ultima, infatti, si prefiggeva non solo il superamento del bicameralismo perfetto, la soppressione del CNEL e delle

materie di legislazione concorrente tra Stato e regioni, ma anche la riduzione del numero dei parlamentari.

Proprio a seguito del **No** al referendum costituzionale del 2016 (che ha respinto la riforma Renzi-Boschi), si è diffusa l'opinione che una **riforma costituzionale «organica»** – che investe, cioè, interi titoli della Costituzione organicamente – non avrebbe mai incontrato il favore del Parlamento, prima, e del corpo elettorale, poi. La **strategia** della **riforma costituzionale «puntuale»** (FRACCARO) si è, dunque, dimostrata **vincente**: una **modifica costituzionale circoscritta**, infatti, si traduce più agevolmente in un **quesito referendario di chiara e immediata comprensione** per il corpo elettorale.

Criticità della riforma: il problema della rappresentanza

Tale revisione costituzionale, come detto, è un provvedimento voluto dalla quasi totalità dei deputati e salutata con entusiasmo da tutti quelli che da anni denunciano il malcontento popolare **contro le spese eccessive delle istituzioni pubbliche** che, in questo caso, vengono abbattute determinando, anche se non in maniera eclatante, un risparmio annuale stimato pari a circa 60 milioni.

Parte della dottrina, tuttavia, ha denunciato **un problema di rappresentanza** giacché **la distanza fra parlamentari ed elettori** cresce in modo esponenziale a causa delle dimensioni dei collegi.

L'obiettivo della riforma, la garanzia di un ridimensionamento, determina un problema di rappresentanza ancor più evidente al **Senato** – ove i seggi sono attribuiti su base regionale –, specie nelle Regioni meno popolose, alle quali sono garantiti solo tre senatori con sacrificio delle minoranze.

La riduzione numerica complessiva importa infatti il ridimensionamento del numero minimo di senatori eletti per Regione. Il vigente art. 57, al terzo comma, stabilisce infatti che «nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due; la Valle d'Aosta uno». La legge costituzionale approvata dal Parlamento l'8 ottobre 2019 individua il **numero minimo in tre senatori per Regione**, lasciando inalterata la previsione relativa alle rappresentanze del Molise (2 senatori) e della Valle d'Aosta (1 senatore).

Viene al contempo previsto, per la prima volta nella Carta costituzionale, anche **un numero minimo di seggi senatoriali per le Province autonome di Trento e di Bolzano**.

Pertanto, si presenta ora la necessità di ridefinire i collegi elettorali al fine di garantire una più equa rappresentatività (soprattutto delle minoranze) e, conseguentemente, un riavvicinamento degli elettori agli eletti.

La precisazione della riforma sui senatori di nomina presidenziale

La revisione costituzionale incide anche sull'art. 59, secondo comma, prevedendo che **cinque senatori a vita** nominati per alti meriti dal Presidente della Repubblica costituisca il **numero massimo**.

La modifica è finalizzata a chiarire i dubbi relativi al dettato costituzionale che aveva dato luogo a interpretazioni difformi circa il numero massimo di senatori di nomina presidenziale, ossia se si trattasse di un «numero chiuso», per cui non possono esservi nel complesso più di 5 senatori di nomina presidenziale o se cia-

scun Presidente della Repubblica avesse la possibilità di nominarne cinque. Questa seconda interpretazione è stata seguita solo da due Presidenti della Repubblica (Pertini e Cossiga).

Resta inalterata la previsione che i Presidenti della Repubblica, in virtù dell'esperienza maturata nel settennato, alla scadenza del mandato, diventano, salvo rinuncia, «senatori di diritto a vita».